

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6671 del 19/12/2023
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA EMILIANA CONGLOMERATI SPA DI SAN POLO D'ENZA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6922 del 18/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.23585/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**" – **San Polo d'Enza**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Tenuto conto che è stata stipulata la convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna ed ARPAE, prevista dall'art. 15, comma 9 della L.R. 13/2015, per la delega al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia dell'esercizio delle funzioni ambientali ancora in capo alla Provincia in forza del D.Lgs.152/2006, tra cui l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs.152/2006;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Scrivente con DET-AMB-2021-4479 del 08/09/2021 per la Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**" avente sede legale in comune di **Reggio Emilia - Via A. Volta n.5** - provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di **San Polo d'Enza - Via F.lli Cervi n.107** - provincia di Reggio Emilia inerente l'attività di produzione di conglomerati bituminosi e di materie prime secondarie per l'edilizia;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**" avente sede legale in comune di Reggio Emilia - Via A. Volta n.5 - provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di conglomerati bituminosi e di materie prime secondarie per l'edilizia ed altri prodotti (misto cementato)** ubicato in comune di San Polo d'Enza - Via F.lli Cervi n.107 - provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/105611 del 15/06/2023 e successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente al PG/149800 del 04/09/2023 e PG/208568 del 07/12/2023;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, inclusive delle acque reflue industriali, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs.152/06;
- modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- proseguimento senza modifica della comunicazione relativa al recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006;
- modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che relativamente alla matrice scarichi idrici la presente domanda di modifica di AUA è stata presentata per la sostituzione dell'autorizzata linea produttiva Misto Cementato (MC) con un altro simile impianto produttivo di nuova generazione, posizionato su una piazzola pavimentata dotata di due vasche interrato dedicate alla raccolta, sedimentazione e ricircolo delle acque meteoriche e di lavaggio di varie aree/attività dell'impianto, con confluenza delle acque di troppo pieno all'interno del sistema di raccolta reflui aziendale che recapita al punto di scarico S1 in corpo idrico superficiale;

Preso atto altresì che con la documentazione integrativa acquisita in data 07/12/2023 la Ditta ha presentato specifiche inerenti gli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti dalla palazzina adibita ad uso uffici poiché saranno sostituiti i vecchi manufatti utilizzati per il trattamento di tali acque con nuovi elementi/impiantistica prefabbricati;

Acquisiti:

- il parere di compatibilità urbanistica del Comune di San Polo d'Enza in data 08/09/2023 al PG/152795;
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/170954 del 09/10/2023 integrato successivamente con nota acquisita in data 15/12/2023 al PG/212849;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";

- D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art.184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006";
- Nota ministeriale prot.0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n.69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti);

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta con rinnovo di iscrizione in corso all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n.190 e dal D.P.C.M.del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

- 1 di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**" ubicato in Comune di **San Polo d'Enza - Via F.lli Cervi n.107** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, inclusive delle acque reflue industriali, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rifiuti	Recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

- 2 che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2021-4479 del 08/09/2021, che deve pertanto intendersi revocata;
- 3 che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - **Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, inclusive delle acque reflue industriali, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs.152/06.**
 - **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**
 - **Allegato 3 – Recupero rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 di cui al D. Lgs.152/2006;**
 - **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**
- 4 che deve essere mantenuto il rispetto di quanto disposto nella determinazione dirigenziale del Servizio Vipsa della Regione Emilia Romagna n.5459 del 27/03/2019 "*Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) riguardante il progetto di modifica dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Via F.lli Cervi n. 107 – San Polo d'Enza (RE)*" da realizzarsi presso l'impianto posto in Comune di Montecchio Emilia, strada per San Plo d'Enza, n. 76";
- 5 che devono essere applicate le misure di mitigazione e mantenuti efficienti i presidi ambientali previsti per la corretta gestione dell'impianto, ai fini della tutela delle matrici ambientali "Acque superficiali e sotterranee" e "Aria";
- 6 che devono essere rispettate le norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;
- 7 che sono fatte salve, relativamente all'impianto tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge; per quanto riguarda in particolare le emissioni in atmosfera, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sono applicati i limiti e le condizioni stabilite dal D.M. 5/2/98 s.m.i.;
- 8 di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti
- 9 di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 10 di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

- 11 di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013 .
- 12 di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 13 di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 14 di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- 15 di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento inclusive delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La richiesta di modifica dell'autorizzazione relativamente alla matrice acque è stata presentata poiché la Ditta andrà a sostituire la linea produttiva Misto Cementato (MC) con un altro simile impianto produttivo di nuova generazione (impianto SIMEN), con relativi punti di emissione e gestione a "ciclo chiuso" delle acque tramite l'aggiunta di un nuovo sistema di vasche di raccolta, sedimentazione e ricircolo dedicato. Il nuovo impianto di produzione Misto Cementato sarà posizionato sopra una piazzola pavimentata in calcestruzzo e le acque meteoriche ricadenti su tale superficie saranno recuperate unitamente alle acque di risulta dal lavaggio giornaliero dell'impianto Misto Cementato. Le acque di troppo pieno della vasca saranno scaricate nel sistema di raccolta reflui aziendale, recapitante al punto di scarico S1 in corpo idrico superficiale.

Le acque reflue generate nel sito sono scaricate in un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale (Torrente Enza), indicato in planimetria con la sigla "S1".

Tale scarico è costituito da:

- 1 le acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio degli autoveicoli (indicata in planimetria con la lettera "L");
- 2 le acque reflue industriali provenienti dal laboratorio di analisi delle granulometrie (indicata in planimetria con la lettera "K");
- 3 le acque reflue di dilavamento provenienti dai piazzali dell'area frantoio;
- 4 le acque di prima pioggia provenienti dall'area del "Moloch" e dalle aree di deposito dei lotti di conglomerato bituminoso in attesa delle verifiche analitiche, deposito di granulato di conglomerato bituminoso (EOW), indicate in planimetria con la sigla "B3" e stoccaggio rifiuti prima del trattamento, indicata in planimetria con la sigla "B1";
- 5 Le acque di troppo pieno provenienti dal nuovo impianto di Misto Cementato.

Tutti i reflui sono trattati e recapitati nel bacino artificiale impermeabilizzato di raccolta finale "G" per essere poi destinati al riutilizzo nelle frequenti operazioni di bagnatura delle piste per evitare l'origine di emissioni diffuse. Lo scarico S1 in acque superficiali del bacino "G" è costituito da un troppo pieno presente al livello massimo di tale bacino, per cui i giorni di scarico non sono prevedibili e dipendono dagli eventi meteorici.

Oltre al bacino di raccolta finale "G", nello schema fognario sono presenti la vasca di prima raccolta indicata in planimetria con la lettera "H" (trattasi di vasca di rilancio) e l'invaso "VR" (vasca impermeabilizzata della capacità di 2.700 m³). Le varie tipologie di reflui afferiscono al bacino "G" o dalla vasca "VR" direttamente o previo accumulo nella vasca "H" e da essa successivamente convogliate nel nuovo invaso "VR", per poi confluire in un pozzetto di raccolta, in cui sono recapitate anche le acque in uscita dall'area Moloch (di seguito illustrata) e nell'invaso artificiale "G".

L'attuale (attiva) vasca "VR" si trova tra l'area Moloch ed il confine ovest dello stabilimento tramite lo scavo di un invaso di 3 m di profondità e 30 m di lato, impermeabilizzato con telo in PVC e fissato al suolo con un terrapieno su tutto il perimetro della vasca. La manutenzione avviene attraverso uno svuotamento al bisogno ed i fanghi derivanti dalla pulizia saranno conferiti ad un centro autorizzato.

La superficie complessiva dell'impianto è di 140.000 m² dove possono essere individuate le seguenti aree:

- area frantoio;
- area ingresso ed uffici;
- area del conglomerato bituminoso;
- area del Moloch.

Le superfici soggette a dilavamento misurano 127.000 m², di cui:

- 56.000 m² relativi all'area dove avviene l'attività di recupero rifiuti (delimitata da un sistema di fossi perimetrali)
- 71.000 m² relativi alla restante parte del piazzale afferente alla vasca di rilancio "H" e poi alla vasca VR.

Tutto lo stabilimento ha una pavimentazione in battuto naturale stabilizzato, solo marginalmente in asfalto nella zona d'ingresso al cantiere, stimabile in 3.200 m², e nell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso, stimabile in circa 4.000 m². Tali superfici sono realizzate in misto granulometrico stabilizzato, e risultano caratterizzate da un elevato grado di impermeabilità dovuto alla compattazione del materiale determinatasi nel tempo per effetto del transito ripetuto dei mezzi d'opera

La Ditta ha effettuato la valutazione sul quantitativo annuale massimo scaricato, sulla base dei dati pluviometrici dell'ultimo triennio, dal 2020 al 2022, essendo la componente principale proveniente da acque meteoriche dilavanti sulla superficie dell'impianto. Dalle valutazioni condotte, sono state aggiornate le stime dei potenziali volumi massimi annui di scarico, ovvero 65.000 m³ /anno con 46 giorni/anno di scarico.

Di seguito vengono descritte le diverse aree presenti nel sito:

- **Area Misto Cementato** (oggetto della modifica di AUA)

L'impianto è utilizzato per la miscelazione di inerti lapidei naturali, legante, emulsione bituminosa, eventuali additivi e acqua; sarà installato nella stessa zona dei precedenti impianti, su piazzola pavimentata in calcestruzzo armato della superficie di 540 mq dotata, all'angolo nord-ovest della piazzola, di due vasche interrato dedicate alla raccolta, sedimentazione e ricircolo nel medesimo ciclo produttivo delle relative acque meteoriche e di lavaggio. Le vasche risulteranno ad esclusivo servizio della piazzola del Misto Cementato. Sul perimetro della piazzola saranno allestiti cordoli perimetrali di materiale per il contenimento.

Gli stoccaggi sono così organizzati :

- Gli inerti lapidei naturali, nelle diverse pezzature richieste, prodotti internamente al sito presso l'impianto di frantumazione, vengono prelevati al bisogno dagli accumuli di stoccaggio e tramite pala gommata/escavatore portati direttamente all'alimentazione delle tramogge di carico.
- Il cemento viene stoccato nei silos dedicati fuori terra posti in prossimità della linea produttiva.
- Il filler viene stoccato nei silos dedicati fuori terra posti in prossimità della linea produttiva.
- L'emulsione bituminosa è contenuta in serbatoio di stoccaggio fuori terra (serbatoio dotato di bacino di contenimento con volumetria > 1/3 della capacità del serbatoio) installato in prossimità della linea produttiva, tramite un sistema di caricamento a pompaggio

Gli eventuali additivi saranno stoccati in taniche di plastica direttamente sul punto di utilizzo in prossimità dell'impianto, da attrezzarsi con dedicato bacino di contenimento (al momento non utilizzati ma ne è prevista la disposizione)

L'acqua impiegata nella produzione, in funzione della ricetta, deriva, prioritariamente, dal recupero e ricircolo all'impianto delle acque meteoriche e/o di lavaggio raccolte o in loro mancanza, dal pozzo aziendale.

Tutte le materie prime confluiscono in impianto di miscelazione dal quale esce il prodotto finito.

Le acque meteoriche ricadenti sulla piazzola sono trattate con impianto di sedimentazione in continuo per reflue di dilavamento. La prima vasca del volume di 15 m³, dotata di rampa di accesso, ha la funzione di sedimentazione del materiale grossolano; periodicamente gli inerti sedimentati all'interno della vasca saranno rimossi con pala gommata e reimmessi in tramoggia di carico. Dalla prima vasca, tramite sfioro, le

acque si immettono nella seconda vasca del volume di 20 m³ dalla quale si dichiara che, in condizioni normali, le acque saranno totalmente recuperate nell'impianto tramite pompa sommersa fissa, sia come acqua per la produzione della miscela che come acqua di lavaggio dell'impianto.

La vasca è provvista di scarico che immette i reflui nell'impianto di prima pioggia esistente a servizio dell'Area Moloc e successivamente alla vasca "VR" poi successivamente al bacino "G", indi allo scarico esistente S1.

E' previsto un serbatoio fuori terra da 3 m³ per l'alimentazione dell'impianto che raccoglie le acque di ricircolo; in loro mancanza sono utilizzate le acque del pozzo.

All'interno della superficie scolante non sono presenti depositi o stoccaggi a cielo aperto di materiali alla rinfusa o dai quali potrebbe derivare il dilavamento di potenziali sostanze pericolose.

La Ditta ha fornito, con la documentazione presentata, il bilancio idrico giornaliero.

L'attivazione dello scarico di troppo pieno è legata ai dilavamenti della superficie scolante indotti dai soli eventi di pioggia prolungati e non si prevede pertanto un appesantimento nelle portate dirette prima alla vasca di prima pioggia esistente in zona Moloc; dato il previsto recupero delle acque nel ciclo produttivo lo scarico sarà limitato.

Nella miscela saranno presenti ridotte quantità di cemento (mediamente 2-6% in peso) e di conseguenza i potenziali residui di cemento nelle acque di lavaggio o sulla piazzola possono essere considerati non rilevanti; stessa cosa per la miscela bituminosa che, tra l'altro, in caso di scarico subisce la disoleazione all'interno dell'impianto di prima pioggia.

Lo scarico ha le seguenti caratteristiche:

Tipologia dei reflui	Acque reflue di dilavamento del piazzale di 540 m ² , Coeff 1 Ts = 30 min = 1.800 sec Cf fango = 300
Recettore dello scarico	Torrente Enza
Portata	10,8 l/s
Sistemi di trattamento in continuo: Vasche di sedimentazione	Volume di separazione richiesto = 19,44 m ³ Volume di sedimentazione richiesto = 3,24 m ³ Volume di trattamento complessivo richiesto = 22,67 m ³
	Volume totale di progetto vasche = 35 m ³

• Area Frantoio

Trattasi di un impianto di lavorazione di inerti naturali (sabbie e ghiaie) provenienti da attività di cava, a secco, senza ausilio di alcuna risorsa idrica, per la produzione di materiali necessari alla produzione di conglomerati e misto cementato. Per tale motivo è già cessato l'utilizzo delle vasche per la decantazione dei limi.

Le reti meteoriche e di lavaggio dell'area confluiscono nella vasca "H" e da essa vengono poi inviate, mediante tubazione interrata, alla vasca "VR" e successivamente nella vasca "G" per il riuso o lo scarico finale.

Essendo lavorazione a secco le acque che venivano riutilizzate dalla vasca G al frantoio tradizionale ad umido non sono più utilizzate per l'attività del frantoio; di conseguenza lo scarico nel Torrente Enza può incrementare, corrispondentemente, come frequenza e quantità.

- **Area ingresso, laboratorio e lavaggio automezzi**

Tale area comprende il laboratorio (indicato in planimetria con la lettera "K"), una tettoia per il parcheggio auto, il capannone servizi (indicato in planimetria con la lettera "C") ed una piazzola di lavaggio automezzi.

Sulla piazzola di lavaggio avviene la pulizia degli autoveicoli di cantiere (massimo un veicolo a settimana), utilizzando solo acqua ad alta pressione, senza uso di detergenti.

Le acque reflue industriali vengono raccolte in una vasca interrata in cemento armato da 60 m² (10 m x 3m, con una profondità di 2m), nella quale si deposita il materiale grossolano, coperta da un grigliato. Da tale vasca, le acque reflue, per tracimazione, sono successivamente immesse in un impianto di trattamento costituito da:

- disoleatore da 6.040 litri;
- dissabbiatore da 6.200 litri, con incluso pozzetto di ispezione.

Dopo tale trattamento, le acque sono convogliate nella vasca di raccolta "H", ed immesse nella rete che le indirizza alla vasca "VR".

Per ogni automezzo sono impiegati circa 500 litri di acqua, dando origine ad uno scarico presumibilmente di circa 5 m³/settimana.

Nell'area è posizionato, come sopra ricordato, anche un laboratorio, "K", nel quale vengono effettuate analisi sulle granulometrie, densità e tenacia dei prodotti provenienti dalle cave e dei prodotti finiti, quali calcestruzzo e bitumati. Le relative acque reflue vengono collettate in una vasca di decantazione di capacità pari a 2 m³, divisa in due settori, per la decantazione delle parti più grossolane, e successivamente immesse nella vasca "H" per poi essere anch'esse immesse nella rete che le convoglia alla vasca "VR".

Le acque dei pluviali (non soggette ad autorizzazione) provenienti dal capannone servizi "C", dagli edifici per uffici e servizi "A" e dal laboratorio "K" confluiscono per gravità nella vasca di raccolta "H".

- **Palazzina uffici e spogliatoi**

E' presente una palazzina adibita ad uffici, spogliatoi e un locale "mensa" in cui è presente un piccolo angolo cottura dotato di lavello.

Da tale palazzina si generano delle acque reflue domestiche da docce e servizi igienici.

Nell'impianto di gestione rifiuti sono presenti 10 dipendenti fissi. Per il calcolo degli Abitanti Equivalenti (A.E.) sono stati tenuti in considerazione ulteriori 2 addetti, in prospettiva di ulteriori future assunzioni.

Il carico inquinante massimo stimato è di 6 AE.

Il sistema di trattamento previsto è costituito da:

- Degrassatore del volume utile 409 litri,
- Fossa imhoff da 1950 litri
- Filtro batterico aerobico da 6 AE , avente superficie filtrante di 2,9 mq e altezza di 1,5 m.
- Stazione di rilancio del refluo, tramite pompa sommersa, in un pozzetto utilizzato per eventuali ispezioni.

Non è stato previsto un sistema di sedimentazione finale a valle del filtro, ma dal momento che il refluo si immette prima in un pozzetto di sollevamento e successivamente nel reticolo fognario complessivo del sito che a valle ha sistemi di sedimentazione, si ritiene che l'eventuale trascinamento del fango dal filtro possa essere intercettato da altri sistemi impiantistici presenti, infatti, i reflui si immettono nella rete che afferisce alla vasca di raccolta "H".

- **Area deposito granulato bituminoso EOW**

In adiacenza al vecchio frantoio è prevista un'area dedicata al deposito del granulato bituminoso.

- **Area del Moloch e conglomerato bituminoso**

In tale area, pari a 56.000 m², avviene sia l'attività di recupero rifiuti non pericolosi e sia è presente l'impianto di produzione del misto cementato (attività che non prevede l'utilizzo di rifiuti). In particolare avviene lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso destinati alle tipologie di recupero effettuate nello stabilimento, al deposito dei materiali di recupero (MPS e EOW) ed al deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dall'attività di recupero rifiuti.

L'area di pertinenza dell'attività del Moloch presenta vari cumuli di rifiuti inerti da macinare o già macinati. In quest'area è posizionata la zona di messa in riserva di rifiuti in ingresso tipologia 7.1

Le acque meteoriche rimangono in superficie con completa diffusione orizzontale (corrivazione diffusa e localmente concentrata).

Tutta l'area è perimetrata da fossati di prima decantazione che raccolgono le acque di dilavamento, che in parte defluiscono verso Nord, per poi essere rilanciate nella vasca "H" ed in parte verso Sud per essere trattate dall'impianto di prima pioggia di seguito illustrato, confluendo successivamente nella vasca "VR" e poi nel bacino finale "G". Sia nel fossato di canalizzazione che nel bacino stesso avviene la sedimentazione dei solidi sospesi.

Dal bacino G, le acque vengono prelevate per il loro riutilizzo nelle frequenti operazioni di bagnatura delle piste per evitare l'origine di emissioni diffuse, ed eventualmente scaricate in caso di esubero di acque, nella rete delle acque dell'area frantoio.

Per le sole acque provenienti dalle aree, di superficie pari a 23.000 m², indicate in planimetria con le sigle "B1" e "B3" destinate rispettivamente allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di trattamento ed al deposito lotti di conglomerato bituminoso in attesa di verifiche analitiche e deposito di granulato di conglomerato bituminoso, i fossi perimetrali di raccolta delle acque meteoriche provvedono al loro convogliamento in un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia costituito da:

- 4 vasche di raccolta e sedimentazione in calcestruzzo di capacità pari a 155 m³ complessivi, dotate di pompa da 1,5 l/sec e sistema di temporizzazione con sensore di pioggia;
- un disoleatore con filtro a coalescenza da 1,5 m³;
- un pozzetto di ispezione.

Le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia vengono convogliate nel fossato che costeggia l'area Moloch ed inviate alla vasca "VR".

L'approvvigionamento idrico è effettuato tramite due pozzi, presenti all'interno dello stabilimento, provvisti di concessione per un prelievo complessivo di 201.000 m³/anno. Uno dei due pozzi è utilizzato per l'alimentazione dell'invaso artificiale "G", nel caso in cui si abbassi il livello delle acque in esso contenute, mentre l'altro è utilizzato per il laboratorio, le palazzine uffici, per l'alimentazione della rete degli irrigatori a pioggia presenti per la prevenzione della formazione delle emissioni diffuse.

La planimetria di riferimento è la tavola 01 del 04/12/2023 acquisita al protocollo n.208568 del 07/12/2023.

Prescrizioni

- 1 La ditta realizzi l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
- 2 Entro 60 giorni dall'installazione del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue domestiche deve essere inviata ad Arpae e al Comune la comunicazione di fine lavori ed entro i successivi 30 giorni deve essere inviata ad Arpae la relazione relativa al collaudo funzionale dell'impianto.
- 3 Lo scarico S1, a valle dei trattamenti, deve essere conforme ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06 in relazione ai parametri SST, COD, Idrocarburi Totali, pH, BOD₅, Tensioattivi Totali.
- 4 E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 5 I punti individuati per il controllo prima dello scarico nel recapito finale, devono essere attrezzati con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
- 6 Il pozzetto di campionamento finale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
- 7 Deve essere effettuato un autocontrollo annuale dello scarico S1, mediante campionamento rappresentativo, la cui analisi attesti la conformità dello scarico con la tabella di riferimento in relazione ai parametri significativi, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
- 8 Dovrà essere effettuato un autocontrollo annuale nel pozzetto d'ispezione a valle dell'impianto di prima pioggia a servizio delle aree B1 e B3 e dell'impianto Misto Cementato, prima dell'invio alla vasca VR che attesti la funzionalità dell'impianto di trattamento, facendo riferimento alle concentrazioni indicate dalla tabella 3 sopracitata, per i parametri SST, COD, idrocarburi totali. Qualora siano riscontrate concentrazioni elevate dei parametri ricercati, dovrà essere verificata la funzionalità dell'impianto;
- 9 Deve essere effettuato un autocontrollo annuale nel pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di lavaggio degli automezzi, prima dell'immissione dei reflui in vasca "H", che attesti la funzionalità dell'impianto di trattamento, facendo riferimento alle concentrazioni indicate nella sopracitata Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06, per i parametri SST, COD, Idrocarburi Totali, pH, BOD₅, Tensioattivi Totali. Qualora siano riscontrate concentrazioni elevate dei parametri ricercati, dovrà essere verificata la funzionalità dell'impianto.
- 10 Gli esiti degli autocontrolli devono essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo di autorizzazione allo scarico.
- 11 La pompa all'interno della vasca di prima pioggia deve essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/sec.
- 12 La Ditta deve effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia di tutti gli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri) così come indicato nella norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto d'uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
- 13 Con adeguata periodicità devono essere eseguiti gli spurghi della vasca di prima pioggia e degli impianti di sedimentazione e disoleazione e del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento devono essere conformi alla normativa in materia di rifiuti della Parte IV del D.Lgs.152/2006. La Ditta deve dotarsi di registro di carico e scarico

vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.

- 14 Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE, Servizio Territoriale competente per territorio ed al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
- 15 Deve essere garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore; il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni ed interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

- Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**EMILIANA CONGLOMERATI Spa**" è autorizzata a:

- svolgere l'attività di produzione di conglomerati bituminosi e di materie prime secondarie per l'edilizia negli impianti ubicati in Comune di San Polo d'Enza - Via F.lli Cervi n.107 - Provincia di Reggio Emilia;
- sostituire l'impianto di produzione di misto cementato esistente con impianto nuovo denominato SIMEM avente una capacità produttiva di circa 250 t/h. Il misto cementato è composto da miscela di inerti lapidei naturali, leganti come cemento o filler, eventuali additivi, acqua. All'impasto può essere aggiunta anche un'emulsione bituminosa la quale viene stoccata all'interno di cisterna fuori terra, l'emulsione bituminosa può raggiungere al massimo il 5% in peso del prodotto finale. Le emissioni modificate saranno:

- E9 - silos stoccaggio cemento;
- E10 - silos stoccaggio filler;
- E11 - E12 - sfiato dosatore leganti.

L'emissione E8 - produzione misto cementato sarà eliminata. Le emissioni modificate sono dotate di impianto di abbattimento tipo filtro a tessuto.

◦ sostituire, nella linea di produzione del conglomerato bituminoso, l'impianto di essiccazione esistente con nuovo cilindro essiccatore e il bruciatore in vena d'aria con nuovo avente la stessa potenzialità (circa 22 MW). Verrà inoltre installato, in supporto al filtro a maniche esistente, uno skimmer tra l'essiccatore e il sistema filtrante in grado di abbattere parte delle polveri. L'emissione E2 corrispondente non subirà alcuna variazione quali/quantitativa

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate od aggiunte le seguenti emissioni:

EMISSIONE E2 – ESSICCAZIONE INERTI E MISCELATORE

EMISSIONE E9 – SILOS STOCCAGGIO CEMENTO

EMISSIONE E10 – SILOS STOCCAGGIO FILLER

EMISSIONE E11 – E12 - SFIATO DOSATORE LEGANTI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **11 Marzo 2024** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **18 Marzo 2024**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Valore guida $\mu\text{g}/\text{m}^3$	NOTE
E1	CAPTAZIONE EMISSIONI DIFFUSE DA MOVIMENTAZIONE, MISCELAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO E CARICO CAMION	40000	8	7	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	20 150	3180 (****)	
E2	ESSICCAZIONE INERTI E MISCELATORE	79200	30	7 in modo discontinuo	Materiale Particellare Ossidi di zolfo Ossidi di azoto COV (Come C-Tot) escluso i metanici Monossido di Carbonio Cloruro di Idrogeno (HCl) Fluoruro di Idrogeno (HF)	18 650 200 122 (**) 10 1	1870 (****)	(*)
E3	CALDAIA PER RISCALDAMENTO OLIO DIATERMICO A GAS METANO DA 55 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..						
E6	LABORATORIO	800	8	Salt.	----	-----	----	
E7	SFIATO SERBATOIO GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.						
E8	PRODUZIONE MISTO CEMENTATO	EMISSIONE ELIMINATA						
E9	SILOS STOCCAGGIO CEMENTO	1000	15,3	1	Materiale Particellare	10	---	(***)
E10	SILOS STOCCAGGIO FILLER	1000	13,1	1	Materiale Particellare	10	---	(***)
E11-E12	SFIATO DOSATORE LEGANTI	1000 Cad.	6,7	Salt.	Materiale Particellare	10	--	(****)
ED1	INGRESSO MATERIALE - LAVORAZIONE E STOCCAGGIO IN CUMULO DI RIFIUTI	EMISSIONI DIFFUSE						
(*) Per tale emissione, trattandosi di modifica che non varia le caratteristiche quali-quantitative della stessa, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.								
(**) Per tale parametro non viene fissato nessun limite di emissione come indicato al p.to 2.5 dell'Al.I - suball. 2 del DM 5/02/98, tuttavia, poichè però lo stesso indica il corretto funzionamento del processo di combustione, la Ditta è tenuta ad effettuare un campionamento annuale.								
(****) Gli sfiati dei silos devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e di misuratore di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del sistema filtrante. Il filtro dovrà essere sottoposto a ispezioni di verifica annuale del suo stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato pertanto per tale emissione, visto anche il suo funzionamento discontinuo. l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.								

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)	Valore guida ou_E/m^3	NOTE
(***) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.								
(***) Valori medi risultanti dai campionamenti effettuati dalla Ditta.								

Per l'**emissione E2** vengono altresì fissati i seguenti inquinanti con le relative concentrazioni da rispettare:

Punto Emissione	Provenienza	Inquinanti	limiti di concentrazione (mg/Nmc)
E2	ESSICCAZIONE INERTI E MISCELAZIONE	Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl) Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg) Antimonio e i suoi composti, espressi come antimonio (Sb) Arsenico e i suoi composti, espressi come arsenico (As) Piombo e i suoi composti, espressi come piombo (Pb) Cromo e i suoi composti, espressi come cromo (Cr) Cobalto e i suoi composti, espressi come cobalto (Co) Rame e i suoi composti, espressi come rame (Cu) Manganese e i suoi composti, espressi come manganese (Mn) Nichel e i suoi composti, espressi come nichel (Ni) Vanadio e i suoi composti, espressi come vanadio (V) Stagno e i suoi composti, espressi come stagno (Sn)	totale < 0,05 totale < 0,5

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, dell'acido fluoridrico, dell'acido cloridrico, dei COV (come C-Tot), dei COV (come C-Tot) non metanici e dei metalli devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286:2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta è tenuta, al fine di limitare lo sviluppo di emissioni di polveri diffuse su tutta l'area di movimentazione, lavorazione e stoccaggio rifiuti e materiali da cava, dei percorsi di transito dei mezzi in ingresso/uscita e di movimentazione interna, ad umidificare con sistema fisso di spruzzatori ad acqua e con uso di autobotte.

3) La Ditta dovrà, al fine di limitare lo sviluppo di emissioni di polveri diffuse, mantenere umido il materiale di cava sottoposto a frantumazione/macinazione.

4) Gli sfiati dei silos (E9-E10) devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione del materiale particellare e di misuratore di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del sistema filtrante. I filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale a ispezioni di verifica del loro stato di conservazione ed efficienza. Tali verifiche dovranno essere annotate sul registro degli autocontrolli indicato al p.to 7).

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno:

- quadrimestrale limitatamente ai parametri materiale particellare, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, COV (come C-Tot) non metanici per l'emissione n.2, in virtù del fermo impianto dai 2 ai 3 mesi nel periodo invernale. Qualora non si verificasse il periodo di sospensione dell'attività dovrà essere effettuato anche il 4 autocontrollo;
- semestrale per l'emissione n.1;
- annuale limitatamente ai parametri monossido di carbonio, acido fluoridrico e acido cloridrico e metalli per l'emissione n.2.

6) La Ditta è tenuta a proseguire il monitoraggio odorigeno secondo quanto indicato nella tabella delle emissioni. La periodicità degli autocontrolli dovrà essere quadrimestrale per l'emissione E1 ed E2. Tale periodicità dovrà essere rispettata per il primo anno di validità dell'Autorizzazione al termine del quale la ditta dovrà inviare ad ARPAE e al Comune di San Polo d'Enza apposita relazione con i risultati ottenuti e sulla base dei quali potrà esserne modificata la frequenza.

7) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

8) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

9) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e

all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

10) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

11) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

12) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite

prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

13) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/105611 del 15/06/2023 e successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente al PG/149800 del 04/09/2023 e PG/208568 del 07/12/2023.

16) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 3 – Recupero rifiuti in procedura di cui all'art.216 di cui al D.Lgs.152/2006, D.M. 05/02/1998 e D.M. 28/03/2018 n.69

Ditta **EMILIANA CONGLOMERATI Spa**
 Impianto: SAN POLO D'ENZA - Via F.lli CERVI 107

Registro Provinciale Recuperatori n. **115**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n.115 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997, come sostituito dall'art.216 del D.Lgs. 152/06 a far data dal 15/05/1998, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
- comunicazione datata 15/05/1998, pervenuta il 15/05/1998 esercizio attività a far tempo dal 15/05/1998
- comunicazione datata 26/05/1998, pervenuta il 05/06/1998 esercizio attività a far tempo dal 03/09/1998
- comunicazione datata 16/03/2001, pervenuta il 20/03/2001 esercizio attività a far tempo dal 12/07/2001
- comunicazione datata 24/01/2003, pervenuta il 30/01/2003
- (acquisizione di ramo d'azienda da CCPL srl a CCPL INERTI SPA)
- comunicazione datata 12/05/2003, pervenuta il 15/05/2003 esercizio attività a far tempo dal 15/05/2003
- comunicazione datata 10/03/2006, pervenuta il 10/03/2006 esercizio attività a far tempo dal 01/07/2006
- comunicazione datata 23/06/2006, pervenuta il 28/06/2006 adeguamento all.5 DM 184/06 dal 04/07/2006
- comunicazione datata 02/04/2008, pervenuta il 04/04/2008 esercizio attività a far tempo dal 15/05/2008
- comunicazione datata 02/04/2008, pervenuta il 04/04/2008 esercizio attività a far tempo dal 15/05/2008
- comunicazione datata 18/03/2009, pervenuta il 18/03/2009 esercizio attività a far tempo dal 03/07/2008
- comunicazione datata 06/04/2009, pervenuta il 08/04/2009 esercizio attività a far tempo dal 07/07/2009
- comunicazione datata 06/11/2009, pervenuta il 06/01/2009 esercizio attività a far tempo dal 04/02/2010
- comunicazione datata 01/03/2013, pervenuta il 01/03/2013 esercizio attività a far tempo dal 16/05/2013
- comunicazione datata 29/08/2013, pervenuta il 04/09/2013 esercizio attività a far tempo dal 01/08/2013
- domanda di AUA datata 11/02/2014, pervenuta il 17/02/2014 esercizio attività a far tempo dal 21/09/2015;
- domanda di AUA datata 18/07/2016, pervenuta il 18/07/2016 esercizio attività a far tempo dal 18/11/2016;
- il presente allegato non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero 115.
- La comunicazione di modifica acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2021/80725 del 21/05/21, presentata dalla Ditta, prevede un aumento della quantità di rifiuti trattati attualmente identificati al codice EER 170302 e avviati alla operazione di recupero 7.6 lett. a) di cui all'Allegato 1 al D.M. 5/2/1998 (da 30.000 t/a a 50.000 t/a) e una diminuzione della quantità di rifiuti avviati all'operazione 7.6 lett. c) del medesimo allegato (da 80.000 t/a a 60.000 t/a), senza variare la quantità complessiva autorizzata per tale tipologia 7.6 rispetto all'AUA vigente;
- A seguito della modifica sopra riportata, la ditta conferma il seguente assetto impiantistico:
 lo stabilimento occupa una superficie complessiva pari a 140.000 m² e l'attività di gestione rifiuti non pericolosi esercitata dalla ditta e finalizzata alla produzione di materie prime secondarie e materiali per le costruzioni avviene in un'area dello stabilimento denominata "Moloch" pari a circa 56.000 m², come indicato nella planimetria di riferimento. L'attività di recupero rifiuti con operazione R5 per la tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto" e per la tipologia 7.6

"conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo" dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 prevede la ricezione dei rifiuti, la loro pesatura, il controllo e successiva registrazione e stoccaggio in cumuli in attesa del trattamento. Mediante pala gommata ed un escavatore, i rifiuti vengono trasferiti e caricati in una tramoggia nel frantoio a martelli per la fase di macinazione e di prima vagliatura, dalla quale si ottiene un materiale con due diverse granulometrie: granulometria fine (0-40 mm) e granulometria grossolana (0-100 mm). Nella stessa area "Moloch" avviene anche il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dall'attività di recupero rifiuti. Lo stoccaggio dei rifiuti destinati alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso è effettuato in apposito box su area coperta e pavimentata in asfalto, mentre gli altri rifiuti ed i prodotti di recupero sono posizionati in cumuli fuori terra. La produzione di granulato di conglomerato bituminoso avviene a caldo, come prodotto formato dall'unione di materie prime (aggreganti, ghiaia, sabbia e pietrisco), di fresato (EER 170302, in sostituzione a materiale inerte per un massimo del 20%) e filler, mescolati con bitume che fa da legante ed ulteriori additivi. La Ditta intende anche produrre e commercializzare il granulato di conglomerato bituminoso (EOW) secondo le modalità previste dal D.M. n. 69/2018 e pertanto l'attività di recupero rifiuti R5 riferita al codice EER 170302 è da intendersi finalizzata alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso, nel rispetto delle quantità previste dall'Allegato 4 del D.M. 05/02/1998.

- La potenzialità complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è la seguente:
 - 333 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.1.3 lett. a) della tabella 1;
 - 167 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett. a) della tabella 1;
 - 250 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett. c) della tabella 1.
- La planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata "Modifica attività recupero rifiuti frantoio Barcaccia- iscrizione n°115 al registro delle imprese ai sensi art. 216 D.Lgs. 152/2006 D.M. ambiente 05/02/1998 e s.m.i. - D.M. 69/2018 Comune di San Polo d'Enza" datata maggio 2019.

Prescrizioni

- L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., al D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per quanto concerne il rifiuto individuato al codice EER 170302 ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato "Modifica attività recupero rifiuti frantoio Barcaccia- iscrizione n°115 al registro delle imprese ai sensi art. 216 D.Lgs. 152/2006 D.M. ambiente 05/02/1998 e s.m.i. - D.M. 69/2018 Comune di San Polo d'Enza" datato maggio 2019 ed alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero.
- Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, compresa la variazione del layout aziendale (planimetria), è necessario che inoltri preventivamente una domanda di

modifica di AUA. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.

- L'operazione di recupero R5 per la tipologie 7.1 e 7.6 e lo stoccaggio funzionale dei rifiuti ad esclusivo servizio di tale operazione R5 non possono superare quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente atto.
- Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Per i rifiuti identificati al codice EER 170302 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*", ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati, con le modalità individuate nell'Allegato 1 al D.M. medesimo rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, gli scopi specifici di cui alla parte A dell'Allegato 1 stesso, la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso.
- I rifiuti di conglomerato bituminoso che, dopo l'operazione di recupero R5, non soddisfino i requisiti del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per la cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggetti al regime di deposito temporaneo, conformemente all'art. 183 del D. Lgs. 152/06.
- Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di conglomerato bituminoso (rifiuto), sia i lotti di granulato di conglomerato bituminoso cessato dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, nelle aree indicate in planimetria, e per il granulato di conglomerato bituminoso la cartellonistica dovrà anche indicare i riferimenti dell'analisi effettuata ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

Il Servizio territoriale di ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, qualora a seguito dell'operazione di recupero R5, non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto del codice EER 170302 così come disposte dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed attestate da dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. medesimo, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero presso impianti autorizzati.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto						R5	
7.1.3 lett. a)	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
7.1.4	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205							
Codice e CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggi o annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
10131 1	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310							
17010 1	cemento							
17010 7	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106							
17080 2	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801							
17090 4	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903							
Subtotale		9.3 75	15.0 00	62.5 00	100. 000	62.5 00	100. 000	
TOTALE		9.3 75	15.0 00	62.5 00	100. 000	62.5 00	100. 000	

D.M. 69/2018 Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuti

7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo						R5
7.6.3 lett. a)	produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo						R5
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
07.06. 4 lett. a)	conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggi o annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
17030 2	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	6.66 6	10.0 00	33.3 33	50.0 00	33.3 33	50.0 00
TOTALE 7.6.3 lett. a)		6.66 6	10.0 00	33.3 33	50.0 00	33.3 33	50.0 00

7.6	<i>conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo</i>						R5
7.6.3 lett. c)	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5
7.6.4 lett. b)	materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate						
Codice e CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
17030 2	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	6.666	10.000	40.000	60.000	40.000	60.000
TOTALE 7.6.3 lett. c)		6.666	10.000	40.000	60.000	40.000	60.000
TOTALE TIPOLOGIA 7.6		6.666	10.000	73.333	110.000	73.333	110.000

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge:

- il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni (attività solo diurna) presso i rappresentativi confini aziendali e ricettori individuati;
- il rispetto dei limiti differenziali diurni presso i ricettori individuati.

L'attività svolta dalla Ditta e l'intervento in progetto risultano pertanto acusticamente compatibili con i limiti previsti alla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.